

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE**

*(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 10.12.2013)  
emanato con PdD n. 230 del 19 dicembre 2013*

**Art. 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e definisce la composizione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti, d'ora in avanti denominata Commissione Paritetica, del Dipartimento di Scienze, d'ora in avanti denominato Dipartimento

**Art. 2 Composizione e articolazione interna**

1. La Commissione Paritetica è composta da:

a) Docenti (professori e/o ricercatori) strutturati presso il Dipartimento di Scienze in numero pari ad almeno 1 per ciascun corso di laurea o di laurea magistrale, istituito presso il Dipartimento, ovvero 2 professori o ricercatori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. A eccezione dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio, che sono componenti di diritto, i componenti sono designati dal Consiglio del Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di Studio competenti, e durano in carica quattro anni accademici;

b) Studenti in numero pari ad almeno 1 per ogni corso di laurea o di laurea magistrale, istituito presso il Dipartimento, ovvero 2 studenti nel caso di laurea magistrale a ciclo unico; gli studenti, eletti fra quelli iscritti ai corsi di studi per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, durano in carica per due anni; nel caso in cui tale rappresentanza non risultasse eletta, essa viene designata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento tra gli studenti iscritti ai corsi di studi.

2. In presenza di un unico Consiglio di Corsi di Studio (d'ora in avanti CCS), la Commissione è composta da almeno due componenti di cui alla lettera a), di cui uno è il Coordinatore del CCS e due componenti di cui alla lettera b).

3. Il responsabile del "Settore Gestione della Didattica" può partecipare alle sedute della Commissione, con funzioni consultive.

4. La Commissione è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni.

5. Il Presidente è designato dalla Commissione Paritetica nel suo ambito fra i docenti (Professori o Ricercatori).

6. Il Presidente designa nell'ambito di ogni seduta un Segretario verbalizzante.

7. In caso di dimissioni del Presidente o di un componente della Commissione Paritetica, prima della scadenza del relativo mandato, si provvederà alla loro sostituzione come descritto rispettivamente al comma 5 e al comma 1; per i rappresentanti degli studenti si attinge alla lista dei votati e, in mancanza, alla designazione. I componenti così designati o eletti in sostituzione durano in carica per lo scorcio del quadriennio accademico (ovvero biennio nel caso degli studenti) di riferimento del mandato.

8. La Commissione Paritetica può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.

9. La Commissione Paritetica e il Presidente sono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

**Art. 3 Compiti**

1. Sono compiti della Commissione Paritetica:

- Svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica: a tal fine la Commissione Paritetica si relaziona con i Consigli di Corso di Studi.
- Svolgere attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori: a tal fine la Commissione Paritetica raccoglie segnalazioni da parte degli studenti sulla corrispondenza tra i servizi a loro destinati e le loro aspettative in qualità di utenti finali.

- Individuare gli indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi ovvero per la valutazione dei risultati delle attività di cui ai punti precedenti.
- Formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio
- Esprimere parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi programmati.
- Esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio di Dipartimento alla sua attenzione.

#### **Art. 4 Sedute della Commissione Paritetica**

1. Il Presidente convoca le riunioni ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. Le sedute possono svolgersi in via ordinaria e/o telematica e sono valide quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica.
3. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti la Commissione Paritetica. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
4. Le sedute della Commissione Paritetica sono presiedute dal Presidente. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza da parte del Presidente, la seduta è presieduta dal decano dei docenti della Commissione Paritetica.
5. Le sedute della Commissione Paritetica sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva.
8. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati a cura del "Settore Gestione della Didattica" e resi disponibili in una pagina appositamente dedicata sul sito web del Dipartimento.

#### **Art. 5 Approvazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore. Eventuali modifiche saranno predisposte dal Consiglio di Dipartimento e approvate allo stesso modo.
2. La Commissione Paritetica può deliberare proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Dipartimento. Per la deliberazione delle proposte di modifica al presente regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Commissione.
3. Con l'entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute in fonti normative equivalenti o minori, con esso in contrasto.

#### **Art. 6 Norma transitoria**

La Commissione Paritetica e il Presidente in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino alla conclusione del quadriennio 2012/16. Alla loro eventuale sostituzione si procede secondo quanto previsto dall'art.1 commi 1 e 5 del presente regolamento.

#### **Art. 7 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore giorno successivo a quello della sua emanazione.